

Roma, 23 aprile 2021

Prot. 95/2021/SG

**Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali****Oggetto: Decreto legge 52/2021***Care colleghe e cari colleghi,*

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, che **proroga il termine dello stato di emergenza dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021** e allinea alla medesima data anche alcune disposizioni legislative richiamate dall'Allegato 2 del decreto legge.

In particolare, per i settori di nostro interesse, si segnala tra le norme prorogate al 31 luglio 2021:

- l'art. 87 comma 1 lettera b) che consente **l'applicazione del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche in deroga all'obbligo di accordo individuale** e dell'informativa sui rischi generali e specifici connessi alle particolari modalità di esecuzione del rapporto di lavoro previsto dalla legge 22 maggio 2017, n. 81. A nostro avviso, la mancata proroga dell'art. 263 del DL Rilancio implica che al 30 aprile cessi l'obbligo per le amministrazioni di applicare il lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. Tuttavia, in applicazione dell'art. 6 comma 1 del DPCM 2 marzo 2021 le pubbliche amministrazioni devono comunque assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato.
- **la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare il lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali** previsti nella disciplina dettata dalla legge 81/2017 assolvendo in via telematica gli obblighi di informativa (art. 90, commi 3 e 4 del D.l. 34/2020 di cui all'Allegato 2).
- il dovere di sorveglianza sanitaria eccezionale dei datori di lavoro pubblici e privati nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono

- caratterizzare una maggiore rischiosità (art. 83 D.l. 34/2020 di cui all'Allegato 2);
- la possibilità per enti e aziende del Ssn di trattenere in servizio il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, una volta verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa o incarichi individuali a tempo determinato previsti dagli artt. 2-bis e 2-ter del D.l. 18/2020 (art. 12, D.l. 18/2020).
  - la possibilità di riconoscere una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria con modalità a distanza e di svolgere la prova pratica domanda a risposta chiusa e aperta su casi clinici o situazioni paradigmatiche della pratica professionale (punto 2, circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016);
  - la corresponsione da parte delle Regioni alle strutture inserite nei piani per l'incremento della dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive (art. 3, comma 1, lett. b), D.l. 18/2020) di una specifica funzione assistenziale come remunerazione per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19 (art. 4, commi 1 e 3, D.l. 34/2020 di cui all'Allegato 2).

Infine, dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia. Tale previsione è derogabile solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio (art. 3).

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale  
Maurizio Petriccioli



All: Testo Decreto legge 52/2021